



Bruxelles, 13 settembre 2023
(OR. en)

12714/23

Fascicoli interistituzionali:
2022/0392(COD)
2022/0391(COD)

PI 133
COMPET 840
MI 718
IND 450
IA 213
CODEC 1543

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	12183/23 + ADD 1 + ADD 2
n. doc. Comm.:	15400/22 + ADD 1-5, 15390/22 + ADD 1-5
Oggetto:	Revisione della legislazione dell'UE in materia di protezione dei disegni e modelli: a) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (rifusione) b) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 10 novembre 2020 il Consiglio ha adottato conclusioni dal titolo *Politica in materia di proprietà intellettuale e revisione del sistema dei disegni e modelli industriali nell'Unione* in cui ha invitato la Commissione a presentare proposte "al fine di modernizzare i sistemi di protezione dei disegni e modelli a livello dell'UE e di rendere la protezione dei disegni e modelli più interessante per i singoli creatori e autori così come le imprese, in particolare per le PMI"¹. Questo invito è stato ribadito dal Parlamento europeo nella sua risoluzione dell'11 novembre 2021².

¹ Doc. 12750/20, pag. 8.

² 2021/2007(INI).

2. I diritti sui disegni e modelli industriali proteggono l'aspetto di un prodotto. L'attrattiva visiva dei disegni e dei modelli è uno dei fattori chiave che influiscono sulla scelta di un prodotto rispetto a un altro da parte dei consumatori. I prodotti caratterizzati da un buon disegno o modello creano pertanto un importante vantaggio competitivo per i produttori. Le industrie ad alta intensità di disegni e modelli rappresentano quasi il 16 % del PIL e il 14 % di tutti i posti di lavoro nell'Unione.
3. Il 28 novembre 2022 la Commissione ha pubblicato un pacchetto legislativo teso a modernizzare il sistema di protezione dei disegni e modelli dell'UE, istituito ormai 20 anni fa. L'iniziativa è uno degli elementi principali del piano d'azione sulla proprietà intellettuale 2020 della Commissione³.
4. Il pacchetto legislativo comprende le succitate proposte di direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e modelli (rifusione della direttiva 98/71/CE)⁴ e di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari⁵. La proposta di direttiva si basa sull'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), mentre la proposta di regolamento si basa sull'articolo 118, primo comma, TFUE.
5. La revisione proposta mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno per i disegni e modelli a vantaggio della crescita all'interno dell'Unione, così da accrescere la competitività delle imprese e tenere pienamente conto degli interessi dei consumatori. Intende incoraggiare l'innovazione rendendo l'*acquis* dell'UE in materia di disegni e modelli adatto alle transizioni digitale e verde e mira a rendere il sistema di protezione dei disegni e modelli più accessibile ed efficiente, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) e i singoli creatori.
6. In quest'ottica il pacchetto razionalizza e modernizza le procedure di registrazione e chiarisce l'oggetto, le definizioni e la portata dei diritti e delle limitazioni, in particolar modo al fine di specificare ulteriormente l'estensione della protezione nell'ambiente digitale, ad esempio per quanto riguarda le interfacce grafiche utente digitali o le icone, e di eliminare i dubbi in merito ai diritti relativi a disegni e modelli nel contesto della stampa 3D.

³ Doc. 13354/20.

⁴ Doc. 15400/22.

⁵ Doc. 15390/22.

7. In linea con il successo della riforma dei marchi del 2017, la revisione prevede anche una nuova e ulteriore armonizzazione sostanziale e procedurale nel settore della protezione dei disegni e modelli a livello nazionale.
8. Nel contesto di tale ulteriore armonizzazione, la revisione mira in particolare a completare il mercato interno per i pezzi di ricambio destinati alla riparazione introducendo nella direttiva sui disegni e modelli una "clausola di riparazione". A fini di coerenza allinea la clausola di riparazione che figurava già nel regolamento sui disegni e modelli del 2002 alla nuova clausola di riparazione contenuta nella direttiva riveduta sui disegni e modelli.
9. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere sulle proposte il 22 marzo 2023⁶.
10. Al Parlamento europeo sono a buon punto i lavori della commissione giuridica (JURI). Il Parlamento dovrebbe adottare la sua relazione all'inizio del novembre 2023.

II. LAVORI NELL'AMBITO DEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO

11. L'esame del pacchetto in sede di gruppo "Proprietà intellettuale" è iniziato il 19 dicembre 2022 nel corso della presidenza ceca ed è stato parimenti ritenuto prioritario dalle presidenze svedese e spagnola, con l'obiettivo di raggiungere un orientamento generale in occasione della sessione del Consiglio "Competitività" del 25 settembre 2023.
12. Il gruppo ha discusso le proposte in dieci riunioni, durante le quali ha deliberato in merito a tre testi di compromesso della presidenza sul progetto di regolamento e a quattro testi di compromesso della presidenza sul progetto di direttiva. La valutazione d'impatto congiunta che accompagna le proposte è stata esaminata in occasione di due riunioni del gruppo, il 19 dicembre 2022 e il 10 e 11 gennaio 2023. In generale le delegazioni hanno accolto con favore le due proposte e i relativi obiettivi, nonché i metodi e i criteri, così come le opzioni strategiche prescelte delineate nella valutazione d'impatto.

⁶ Doc. 7835/23.

13. In occasione della riunione del 6 settembre 2023, il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha approvato testi di compromesso sui progetti di direttiva e di regolamento⁷ e ha convenuto di trasmetterli al Consiglio "Competitività" del 25 settembre 2023 ai fini dell'approvazione di un orientamento generale su tali testi di compromesso.
14. I testi di compromesso, che figurano negli ADD 1 e ADD 2 della presente nota, rispecchiano gli sforzi della presidenza e degli Stati membri di trovare un opportuno equilibrio tra le varie posizioni delle delegazioni, mantenendo al contempo gli obiettivi summenzionati indicati nella proposta della Commissione.

III. PRINCIPALI ELEMENTI DEL PACCHETTO DI COMPROMESSO

i) Definizione di "disegno o modello" e di "prodotto"

15. È stata accolta generalmente con favore la proposta di modernizzare le definizioni di "disegno o modello" e "prodotto" (di cui all'articolo 2 della direttiva e all'articolo 3 del regolamento), tesa a rendere le definizioni e l'ambito di applicazione della direttiva e del regolamento adatti alla transizione digitale. Al fine di rendere le definizioni ancora più adeguate alle esigenze future, sono stati tuttavia introdotti alcuni adeguamenti nella terminologia dei testi di compromesso della presidenza ("digitale" è stato ad esempio sostituito da "non fisico").

ii) Clausola di riparazione

16. Da oltre 20 anni sono in corso discussioni in merito all'armonizzazione della protezione dei disegni e modelli per i pezzi di ricambio, senza che sia stato raggiunto alcun accordo; il panorama normativo in materia è di conseguenza rimasto frammentato.

⁷ Docc. 12183/23 ADD 1 e ADD 2.

17. La clausola di riparazione che la Commissione ha proposto di introdurre nell'articolo 19 della direttiva sui disegni e modelli consentirebbe ai fabbricanti di produrre i componenti di prodotti complessi necessari per la riparazione di tali prodotti proteggendone i disegni e modelli. La clausola di riparazione proposta è limitata alle parti "must match" (a forma vincolata) di prodotti complessi. Si applicherebbe a tutti i disegni e modelli futuri e prevedrebbe un periodo transitorio di 10 anni per salvaguardare la tutela dei diritti sui disegni e modelli esistenti.
18. La Commissione ha ritenuto che tale approccio di compromesso, basato su molti anni di ampie consultazioni e lavori preparatori, rappresentasse un punto di equilibrio tra gli obiettivi della liberalizzazione del mercato e gli interessi dei consumatori e delle imprese in gioco. Ai fini dell'uniformità tra la direttiva e il regolamento, l'ambito di applicazione della clausola di riparazione di cui all'articolo 20 bis del regolamento sarà chiarito e pienamente allineato alla nuova clausola di riparazione contenuta nella direttiva.
19. A seguito di discussioni dettagliate in sede di gruppo, il testo di compromesso della presidenza riprende la proposta originaria della Commissione, dal momento che molte delegazioni ritengono che tale soluzione raggiunga l'opportuno compromesso tra le diverse opinioni espresse, in relazione sia alla portata della liberalizzazione che alla durata del periodo transitorio. Le discussioni hanno dimostrato che tale compromesso costituisce un equilibrio molto delicato e fragile tra gli interessi in gioco e che qualsiasi cambiamento, in una direzione o nell'altra, oltrepasserebbe la linea rossa per l'uno o l'altro gruppo di delegazioni che condividono le stesse opinioni, con possibili implicazioni per il raggiungimento di una maggioranza qualificata.

iii) Impedimenti alla registrazione

20. La proposta di assoggettare, in tutta l'UE, l'esame delle domande di disegni e modelli agli stessi impedimenti limitati alla registrazione è stata accolta con favore dalle delegazioni. Ciò detto, tali impedimenti sono stati leggermente adeguati per venire incontro alle richieste delle delegazioni di tenere conto, in tale contesto, anche di qualsiasi utilizzazione abusiva degli elementi di cui all'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, ovvero di altri segni o emblemi di interesse nazionale, o di elementi appartenenti al patrimonio culturale che rivestono un interesse nazionale (articolo 13 della direttiva, articoli 25 e 47 del regolamento).

iv) Procedure amministrative di nullità

21. La proposta della Commissione suggerisce di introdurre procedure amministrative di nullità obbligatorie anche nel settore dei disegni e modelli, analoghe a quelle introdotte per i marchi d'impresa dalla direttiva (UE) 2015/2436. Le delegazioni hanno tuttavia sottolineato che l'imposizione di istituire tali procedure obbligatorie per i disegni e modelli sarebbe sproporzionata e non giustificata dalle esigenze attuali. Hanno richiamato l'attenzione sul numero ridotto di procedure di nullità, in particolare alla luce della durata limitata della validità dei disegni e modelli, e sul fatto che la maggior parte dei casi di nullità sarebbe legata a questioni di diritto d'autore o di concorrenza sleale, che ad ogni modo sono di competenza degli organi giurisdizionali.
22. Al fine di concedere agli Stati membri la flessibilità necessaria per organizzare le procedure nazionali nel modo più efficiente possibile e di non generare inutili oneri amministrativi, il testo di compromesso della presidenza sull'articolo 31 della direttiva suggerisce pertanto che le procedure amministrative di nullità siano introdotte come disposizione non obbligatoria (ossia come clausola di tipo facoltativo).

v) *Tasse*

23. La proposta della Commissione ha suggerito di razionalizzare le tasse applicabili a norma del regolamento sui disegni e modelli (allegato I) e, in tale contesto, ha proposto di ridurre il livello di determinate tasse e di abolire il requisito dell'"unità di classe" per le domande multiple, al fine di consentire a un maggior numero di richiedenti di beneficiare di sconti di gruppo.
24. Nelle discussioni sulla struttura tariffaria, per le delegazioni era di grande importanza continuare a garantire una coesistenza sostenibile di sistemi di protezione dei disegni e modelli nazionali e dell'UE ed evitare una concorrenza inopportuna tra le tasse per la protezione dei disegni e modelli a livello dell'Unione e quella a livello nazionale.
25. In tale contesto, le delegazioni hanno sottolineato che la registrazione di un disegno o modello nazionale, con una portata esclusivamente nazionale, dovrebbe continuare ad essere notevolmente meno costosa della registrazione di un disegno o modello dell'UE e che le tasse a livello dell'UE non dovrebbero essere equiparabili a quelle a livello nazionale. Fissare le tariffe per un disegno o modello dell'UE a un livello equivalente a quello delle tasse per un disegno o modello nazionale non rifletterebbe adeguatamente il maggiore valore relativo del disegno o modello dell'UE e metterebbe a rischio l'opportuno equilibrio tra il sistema di protezione dei disegni e modelli dell'UE e quello nazionale.
26. Per le delegazioni era inoltre molto importante garantire la sostenibilità finanziaria dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), non da ultimo in considerazione dei nuovi compiti ad esso assegnati. Alla luce dei recenti elevati livelli di inflazione, le delegazioni hanno altresì fortemente sottolineato che per essere adeguati alle esigenze future occorre esercitare particolare cautela nel rivedere il livello delle tasse e che in questo momento sarebbe preferibile non ridurre l'importo.
27. Il compromesso della presidenza sul livello delle tasse che figura nell'allegato I del progetto di regolamento tiene conto di tutte queste considerazioni con l'intento di conciliarle in modo equilibrato.

vi) Recepimento della direttiva

28. Per quanto riguarda la proposta di un periodo di 24 mesi per il recepimento delle nuove disposizioni della direttiva nel diritto nazionale, le delegazioni hanno ampiamente sottolineato la necessità di un periodo di tempo più lungo. Nel testo di compromesso, il periodo di recepimento di cui all'articolo 36 della direttiva è stato prolungato a 36 mesi.

vii) Altre questioni

29. Altre questioni di natura più tecnica hanno riguardato i seguenti punti:

- requisito di rappresentazione del disegno o modello nella domanda e relativo nesso con la data di deposito (articoli 26 e 28 della direttiva, articolo 36 del regolamento);
- differimento della pubblicazione (articolo 30 della direttiva);
- principio della cumulabilità della protezione dei disegni e modelli e del diritto d'autore (articolo 96 del regolamento, articolo 23 della direttiva).

I rispettivi compromessi su tali disposizioni figurano nei testi di compromesso riportati nell'ADD 1 e nell'ADD 2.

IV. CONCLUSIONE

30. Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio "Competitività", nella sessione del 25 settembre 2023, a concordare un orientamento generale sui testi che figurano nell'ADD 1 e nell'ADD 2 della presente nota e a incaricare la presidenza di avviare i negoziati con il Parlamento europeo al fine di raggiungere un accordo in prima lettura.
